



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del

OGGETTO N° 0: ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA TRA IL CAM S.P.A. E LA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera consiliare n. 151 del 21/12/2009 era stato adottato un atto di indirizzo finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la fusione per incorporazione di CAM S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A. per la gestione del ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che la predetta delibera era stata assunta alla luce delle novità introdotte dalla legge in materia di servizi pubblici locali, rendendo manifesta l'esigenza di prevederne la riorganizzazione, anche in risposta agli scenari delineati dall'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni nella Legge 166/2009, nonché in un'ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa pubblica, miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

TENUTO CONTO che questo Consiglio comunale ha considerato come suo obiettivo prioritario quello di attuare la fusione della partecipata CAM S.p.A. con una realtà economicamente capace di rilanciarne l'attività, nel rispetto del ruolo dell'ente locale, quale soggetto impegnato in prima linea ad elaborare e definire l'organizzazione del proprio sistema di servizi pubblici locali, con riguardo alla necessità di integrazione tra territori e di valorizzazione del contributo di operatori di riferimento del settore;

VISTO che, conformemente agli indirizzi contenuti nella delibera consiliare n. 126 del 13/10/2009, è stata effettuata un'indagine esplorativa rivolta alle società con capitale pubblico maggioritario che sono state ritenute più idonee di altre realtà a sviluppare un'aggregazione societaria con il CAM SpA e che avevano manifestato la volontà di aggregarsi con la nostra partecipata;

CONSIDERATO che da questo studio la società Marche Multiservizi SpA di Pesaro è risultata l'unica società in possesso dei requisiti richiesti ed anche l'unica ad aver espresso la volontà di aderire in modo completo ed inequivoco al progetto di integrazione societaria, inviando una bozza di protocollo di intesa;

CHE tale protocollo d'intesa è stato regolarmente sottoscritto dal CAM SpA e la Marche Multiservizi SpA in data 15/10/2010, conformemente agli indirizzi espressi da questo organo consiliare con delibera n. 151 del 21/12/2009 e recepiti anche dall'Unione di Comuni socia dello stesso CAM SpA;

VISTO che è stato individuato un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dai Responsabili dei vari servizi comunali, nonché dai Vertici societari di riferimento;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CHE tale gruppo di lavoro ha lavorato in modo coordinato approfondendo le tematiche relative agli affidamenti dei servizi;

CONSIDERATO che sono state attentamente analizzate tutte le attività attualmente svolte dal CAM S.p.A. e che, da tali analisi, è emerso che alcuni servizi debbano definirsi di carattere "strumentale" rispetto all'attività istituzionale dell'ente e, quindi, inquadrabili nella disciplina dell'art. 13 del DL n. 113/2006;

CHE, quindi, era stato ritenuto necessario costituire una New.Co. nella quale far confluire i servizi di carattere strumentale, così come previsto dalla citata normativa;

VISTO, però, che, alla data del 31/5/2010, è stato emanato il D.L. n. 78 che, all'articolo 14, comma 32, dispone che i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possano più costituire società;

TENUTO CONTO che la laconicità della disposizione non consente un'esatta interpretazione della portata innovativa di questa norma, ma che si ritiene comunque doveroso sospendere il percorso amministrativo di costituzione di una New.Co. e di successiva fusione intrapreso nei confronti del CAM SpA;

VISTA la delibera n. 7 del 25/6/2010 adottata dal Consiglio di Amministrazione del CAM SpA, dalla quale si evince che, prima di attuare l'integrazione societaria, è opportuno procedere ad una gestione condivisa e transitoria delle attività e dei servizi già svolti dal CAM SpA, ed un loro eventuale riassetto in linea con le nuove disposizioni normative, individuando nell'affitto di azienda da parte di Marche Multiservizi SpA lo strumento coerente con tale obiettivo;

RITENUTO comunque opportuno, nelle more della definizione interpretativa della citata norma, continuare l'attività propedeutica alla fusione con Marche Multiservizi SpA, dando mandato al gruppo di lavoro di proseguire nella formulazione di una bozza di Accordo Quadro che sia coerente con il dettato normativo dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 e l'art. 13 del D.L. 223/2006;

VISTA la bozza di contratto allegata, predisposta congiuntamente dai Consigli di Amministrazione delle due società interessate, dalla quale si evince che, con decorrenza 1° agosto 2010 e sino al 31/12/2010, la partecipata CAM SpA è intenzionata ad affittare a Marche Multiservizi SpA l'intera azienda ad un canone pari ad € 95.000;

DATO ATTO che tale somma sarà corrisposta direttamente al CAM SpA e che la stessa contribuirà all'obiettivo di garantire il pareggio economico della gestione dell'anno corrente;

CONSIDERATO che tale operazione si ritiene rispettosa degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con il citato atto n. 151/2009 e che consente altresì di instaurare un rapporto di servizio con la società che, all'atto di completamento dell'atto di integrazione societaria, dovrà ritenersi nostro partner commerciale;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

TENUTO CONTO che il percorso di fusione realizza un nuovo modulo organizzativo che integra le strutture societarie e non un vero e proprio ricorso al mercato per la scelta di un gestore dei servizi pubblici locali (CdS, Sez. VI ordinanza n. 161/2005)

RITENUTO che il citato percorso di fusione viene per il momento sospeso sino a quando non interverranno i necessari chiarimenti in merito all'applicazione del D.L. n. 78/2010;

RIBADITO l'auspicio, già espresso all'interno del precedente atto n. 151/2009, di poter avviare un dialogo congiunto anche con il Comune di Ancona, al fine di addivenire ad un eventuale accordo per la gestione futura di servizi da poter svolgere in sinergia tra Marche Multiservizi S.p.A. ed Anconambiente S.p.A. o anche altre società pubbliche locali;

RITENUTO quindi necessario esprimere atto di indirizzo alla partecipata CAM SpA, affinché provveda ad approvare il contratto di affitto di azienda con la società Marche Multiservizi SpA, così come da schema allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco Brandoni ad intervenire all'Assemblea societaria, prevista per il 13/7/2010, ad adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;

TENUTO CONTO, infine, che occorre portare a conoscenza del Comune di Offagna, in qualità di Comune capofila dell'Unione di Comuni socio di minoranza del CAM S.p.A. del contenuto del presente atto;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTO il Parere Favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, dal Dirigente del Settore Finanziario, Tributario e Partecipazioni societarie in ordine alla Regolarità Tecnica;

PRESO ATTO dei seguenti interventi:

.....
come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega all'originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con voti.....

DELIBERA

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di formulare apposito atto di indirizzo alla nostra società partecipata CAM S.p.A. affinché provveda ad approvare il contratto di affitto di azienda con la società Marche Multiservizi SpA, così come da schema allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per il periodo 1/8/2010 - 31/12/2010 ad un canone complessivo di € 95.000;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- 3) dato atto che l'affitto di azienda si ritiene atto necessario e propedeutico alla definizione del percorso di integrazione societaria, di cui alla delibera consiliare n. 151 del 21/12/2009;
- 4) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di partecipare all'assemblea di Cam SpA e di adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento;
- 5) di incaricare i gruppi di lavoro formatesi per lo svolgimento dei lavori propedeutici alla fusione di proseguire nella loro attività, in attesa della legge di conversione del D.L. n. 78/2010 e delle necessarie interpretazioni normative;
- 6) di prendere atto che la presente deliberazione viene assunta da questo Comune in virtù dell'espletamento del proprio potere di controllo analogo esercitabile quale socio pubblico di maggioranza della società, ai sensi di legge;
- 7) di consentire l'apporto di eventuali modifiche allo schema di contratto che le parti ritengano necessarie, purchè le stesse non siano modificative degli indirizzi approvati con il presente atto e con la delibera n. 151/2009;
- 8) di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati all'approvazione degli atti inerenti le modalità di gestione dei servizi già affidati alla nostra partecipata ed eventuali modifiche all'atto consiliare n. 151/2009, conformi alla legge di conversione del D.L. n. 78/2010;
- 9) di inviare copia del presente atto e dell'allegato al CAM S.p.A., per i successivi provvedimenti di competenza, ed al Comune di Offagna, in qualità di Comune capofila dell'Unione di Comuni socio di minoranza del CAM S.p.A.;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa in quanto l'operazione di affitto, comportando un canone di € 95.000 per il periodo 1/8-31/12/2010, contribuirà alla riduzione della presunta perdita di esercizio della nostra partecipata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, finalizzato ad avviare la partnership con la società Marche Multiservizi SpA

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato.....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA

* * *

Il presente contratto è stipulato in Falconara in data 00.00.2010 ()

..... e (di seguito il "Contratto") da e tra :

- **"Marche Multiservizi S.p.A"** con sede legale in Pesaro, via dei Canonici 144, numero di codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro con capitale socialei.v. nella persona del.....nato ail.....
.....

(di seguito MMS o Affittuario)

e

- **"Cam Centro Aziendale Multiservizi S.p.A."**, con sede legale in Falconara, via Marconi 114 numero di codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona
Con capitale sociale i.v.
nella persona del nato a il

(di seguito Cam o Concedente)

premesso che

- I. Cam è una società ex art. 113 TUEL costituita e partecipata da enti locali che gestisce servizi pubblici locali ed altre attività nel Comune di Falconara ed altri comuni limitrofi;
- II. MMS è una società ex art. 113 TUEL costituita e partecipata da enti locali con socio privato scelto con procedura ad evidenza pubblica e gestisce servizi pubblici locali in numerosi comuni della Provincia di Pesaro e Urbino;
- III. Le parti del presente contratto ed il Comune di Falconara hanno positivamente valutato l'opportunità di dare esecuzione ad una operazione di integrazione societaria di attività di Cam in MMS, da realizzarsi conformemente ai criteri di massima indicati nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 gennaio 2010;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- IV. l'obiettivo del Protocollo d'Intesa, alla luce della normativa vigente al momento della sua sottoscrizione e di quella sopravvenuta, è rappresentato dall'integrazione in MMS dei servizi di cui all'art. 113 TUEL D. Lgs. 267/2000 e 23 bis D.L. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni attualmente gestiti da Cam ed il conseguente ingresso nella com'pagine sociale di MMS degli enti locali soci di Cam;
- V. prima di attuare l'integrazione societaria come di massima delineata nel citato Protocollo d'Intesa è necessario procedere ad un riassetto delle attività e dei servizi svolti da Cam e, a tal fine, è stato condiviso dalla Parti e dal Comune di Falconara un Accordo Quadro, da stipularsi dopo l'iter di approvazione nei competenti organi, in cui è stato delineato il percorso amministrativo e societario da porre in essere;
- VI. Le Parti, nelle more del percorso amministrativo e societario di cui all'Accordo Quadro, ritengono sia opportuno che MMS svolga direttamente i servizi e le attività di Cam ed hanno individuato nell'affitto d'azienda l'istituto coerente agli obiettivi prefissati;

Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni e garanzie, impegni ed altri accordi qui di seguito, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le premesse ed i documenti allegati costituiscono ad ogni effetto parte del Contratto come fossero trascritti nel Contratto stesso.

Articolo 2 – Definizioni

Oltre agli altri termini altrove definiti nel presente contratto, le seguenti parole e termini avranno il significato qui di seguito indicato.

2.1 "Affittuario" o "MMS": Marche Multiservizi S.p.A. così come più ampiamente identificata nella introduzione del contratto.

2.2 " Concedente" o " Cam": Cam Centro Aziendale Servizi S.p.A così come più ampiamente identificata nella introduzione del contratto.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

2.3 "Contratto": il presente Contratto sottoscritto dalle Parti le cui firme saranno autenticate dal notaio designato, il quale riceverà il presente contratto conservandolo nei propri atti e rilasciandone copia nei modi e per gli usi di legge.

2.4 "Data di Affitto": la data del 01.08.2010 dalle ore 00:00 dalla quale decorrerà l'affitto d' Azienda previsto dal presente Contratto;

2.5 "Data di Restituzione": la data nella quale l'Azienda sarà riconsegnata dalla Affittuaria alla Concedente.

2.6 "Parte o Parti": il Concedente da una parte o l'Affittuario dall'altra parte o entrambi a seconda del contesto;

2.7 "Azienda": l'intera azienda attualmente esercitata da Cam e comprendente i seguenti servizi ed attività svolte sia in favore di enti pubblici che di persone fisiche o giuridiche private: i) igiene urbana; ii) manutenzione verde; gestione cimiteriale; iii) affissioni e pubblicità iv) manutenzione strade v) illuminazione pubblica vi) manutenzione impianti e costituita dagli elementi descritti qui di seguito in sintesi e riportati in dettaglio nell'all. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) ATTREZZATURE;

B) AUTOMEZZI ED ALTRI BENI;

C) RIMANENZE DI MAGAZZINO;

D) CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI COMPRESI I CONTRATTI DI SERVIZIO CON GLI ENTI LOCALI;

E) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI;

F) ASSICURAZIONI E FIDIUSSIONI

G) SEDI AZIENDALI.

Articolo 3 - Oggetto e canoni

3.1 Affitto d'Azienda. Con decorrenza dalla Data di Affitto, Cam concede in affitto a MMS, che accetta, l'Azienda come individuata all'art. 2.7; quindi con decorrenza dalla Data di Affitto si produrranno gli effetti previsti da questo Contratto;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

3.2 Canone. Quale corrispettivo per l'affitto d'Azienda, MMS corrisponderà a Cam un canone mensile di Euro ,00 (diconsi euro/00), oltre ad IVA, da corrispondersi in rate mensili anticipate entro il giorno 10 di ciascun mese su presentazione di fattura di Cam.

3.3 Attività, Passività e Rapporti Esclusi. L'individuazione degli elementi compresi nel Ramo d'Azienda di cui alla Sezione 2.7 che precede è tassativa.

I crediti e i debiti d'Azienda anteriori alla Data di Affitto così come, in generale, qualsiasi altra attività o passività del Concedente, sia attuale che potenziale (anche di natura fiscale) sono esclusi dal presente affitto d'Azienda e restano a favore o a carico del Concedente.

Sono altresì escluse le controversie attive e passive introdotte prima della Data di Affitto.

Pertanto Cam terrà indenne MMS da qualsiasi passività o pretesa di terzi conseguente o relativa a:

a) passività non espressamente ricomprese nell'Azienda;

e/o

b) obblighi derivanti da rapporti diversi da quelli inclusi nell'Azienda.

4 Interessi di mora. In caso di ritardato pagamento decorreranno a favore di Cam interessi di mora in misura pari all'Euribor a sei mesi, rilevato alla data in cui sarebbe stato dovuto il pagamento e maggiorato dello 3 % (tre per cento), a decorrere dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.

Articolo 4 – Rapporti di lavoro subordinato

4.1 Ai sensi dell'art. 2112 codice civile l'Affittuaria subentra nei rapporti di lavoro subordinato inerenti i dipendenti impiegati nell'Azienda affittata e, specificatamente, in tutti quelli indicati nell'allegato B) che costituisce parte integrante del presente contratto.

4.2 La concedente dichiara che il personale dipendente in servizio presso l'Azienda è stato assunto in conformità alle norme di legge ed è costituito solo dalle persone indicate nell'allegato A), escludendosi l'esistenza di altri rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'affitto d'Azienda. Dichiara, inoltre, la Concedente che le retribuzioni corrisposte



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

ai predetti dipendenti sono sempre state corrispondenti al CCNL di categoria applicato e specificamente Federambiente.

4.3 Per quanto attiene alle spettanze maturate dal personale dipendente fino al momento del trasferimento le Parti si accordano nel senso che la Concedente trasferirà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, all’Affittuaria sia il TFR maturato per ciascun dipendente, sia i debiti relativi ai ratei ferie, 13°, 14° e permessi maturati e non goduti da ciascuno di essi fino alla data del trasferimento; i suddetti importi risultano dall’allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4.4 L’Affittuaria non risponderà invece di ogni eventuale credito pregresso vantato da ciascun dipendente in relazione al rapporto ceduto, dei quali risponderà integralmente la Concedente.

Articolo 5 - Durata

L’affitto d’Azienda di cui al presente Contratto avrà durata dalla Data di Affitto e sino al 31.12.2010. Pertanto il presente Contratto a detta scadenza cesserà di produrre effetti, eccezion fatta per quelle disposizioni che per loro natura siano destinate a protrarre la loro efficacia oltre la data di scadenza dell’affitto del Ramo d’Azienda.

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, qualora, prima della sua scadenza, vengano posti in essere gli atti per l’integrazione societaria così come delineati nell’Accordo Quadro richiamato in premessa.

Articolo 6 – Gestione del Ramo d’Azienda

6.1 Esercizio dell’attività. L’Affittuario si impegna a gestire l’Azienda con la dovuta diligenza, senza modificare l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e delle dotazioni patrimoniali come risultanti dall’allegato sub 2.7.

In particolare l’Affittuario si impegna a:

- i) custodire ed utilizzare il complesso aziendale in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni, anche regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento;



ii) effettuare tutte le denunce e/o sottoporre il complesso aziendale e/o i singoli impianti, tutti i collaudi, ispezioni o verifiche che fossero, anche in futuro, prescritti per la natura o l'impiego degli stessi.

6.2 Ammortamenti. Nel periodo di durata dell'Affitto, l'ammortamento dei beni ammortizzabili inclusi nel Ramo d'Azienda sarà effettuato dall'Affittuario. Al fine di consentire all'Affittuario il corretto calcolo delle quote annuali di ammortamento, la Concedente sarà tenuta a consegnare all'Affittuaria tutti i riferimenti contabili all'uopo necessari, in particolare copia del Libro dei Cespiti Ammortizzabili e ogni altra documentazione equipollente.

Articolo 7 – Gestione del Ramo d'Azienda

- 1 Restituzione del Ramo di Azienda.** Alla scadenza del Contratto o al momento della risoluzione anticipata MMS provvederà a restituire l'Azienda a Cam nello stato di efficienza in cui lo aveva ricevuto, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso.
- 2 Personale.** Il personale dipendente in servizio, con la restituzione d'Azienda, tornerà alle dipendenze della concedente ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

7.3 Conguaglio. Alla scadenza del presente contratto la Concedente rientrerà in possesso del ramo d'azienda; non verrà operato alcun conguaglio alla scadenza, in quanto i beni strumentali eventualmente acquistati resteranno di proprietà dell'Affittuaria, così come resteranno a suo carico eventuali spese sostenute migliorie apportate ai beni della Concedente. Parimenti non si darà luogo ad alcun conguaglio a favore della Concedente per deterioramento di beni.

Articolo 8 – Garanzie del Concedente

Il Concedente rilascia all'Affittuario le seguenti dichiarazioni e garanzie, ciascuna delle quali dovrà essere vera alla Data di Affitto.

8.1 Poteri. Accordo Valido e Vincolante. La stipulazione e consegna del presente Contratto e l'adempimento da parte del Concedente delle proprie obbligazioni sono state regolarmente autorizzate da tutti gli atti necessari senza alcuna limitazione inclusi tutti gli atti dei soci o amministratori, ed inoltre il Concedente ha ottenuto tutte le necessarie



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

autorizzazioni e/o rinunce ad eseguire la transizione contemplata qui di seguito richieste dalla legge ovvero dallo statuto e dai documenti organizzativi del Concedente ovvero da ogni altro documenti od accordo di cui il Concedente è parte. Il presente Contratto e tutti i documenti stipulati e consegnati in conformità del presente Contratto costituiscono un'obbligazione assunta legalmente come valida e vincolante dal Concedente, azionabile nei suoi confronti in conformità con le condizioni di cui al presente Contratto e dei documenti di cui sopra.

8.2 Costituzione e Capitale Sociale del Concedente. Il Concedente è validamente costituito ed esistente secondo le leggi italiane ed ha pieno potere e titolo sui propri beni costituenti l'Azienda e di condurre ed esercitare l'impresa come è esercitata, di stipulare e consegnare il presente Contratto, di adempiere alle proprie obbligazioni e di concludere le transazioni contemplate qui di seguito.

8.3 Inesistenza di Conflitti o Violazioni. La stipulazione, consegna ed esecuzione da parte del Concedente del presente Contratto non determinerà (a) la violazione o la rottura o l'inadempimento di alcuna disposizione dei documenti organizzativi del Concedente ovvero (b) la violazione di alcuna legge, statuto, ordinanza, regola o ordine, e/o obbligazioni di qualsiasi tipo cui il Concedente sia parte o da cui sia vincolato o a cui alcuno dei beni rientranti nel Ramo d'Azienda sia soggetto.

8.4 Consensi e Approvazioni. La stipulazione, consegna ed esecuzione da parte del Concedente delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto, non richiedono che venga conseguito da parte del Concedente alcun consenso, approvazione o atto, né richiedono che venga presentata alcuna domanda o venga data alcuna comunicazione a qualsivoglia società, persona, o impresa ovvero a qualsivoglia autorità, che non siano quelli espressamente richiesti ovvero previsti dal presente Contratto.

8.5 Contenzioso

a) Non vi sono controversie, arbitrati, rivendicazioni di alcun genere, azioni, procedimenti, accertamenti da parte di autorità fiscali, né controversie, né processi pendenti o, per quanto



nella migliore conoscenza del Concedente, minacciati o che incidano o che comunque possano incidere negativamente sull'Azienda, o che riguardino l'attività dell'Azienda;

b) non vi sono sentenze ovvero lodi arbitrali di alcun genere contro il Concedente che non siano ancora adempiute e/o che riguardino l'Azienda o l'attività inerente l'Azienda;

c) non vi sono multe o sanzioni amministrative contro il Concedente che non siano ancora state pagate relativamente all'Azienda o all'attività inerente l'Azienda.

Articolo 9 – Indennizzo del Concedente

9.1 Obblighi di Indennizzo. In relazione all'oggetto del Contratto ed alle dichiarazioni e garanzie del Concedente contenute nel presente Contratto, il Concedente assume nei confronti dell'Affittuario i seguenti obblighi di indennizzo.

9.2 Indennizzo del Concedente. Il Concedente indennizzerà e terrà l'Affittuario indenne in relazione a quanto segue:

3 qualsiasi costo, danno od onere derivante da qualsiasi passività esclusa dall'Azienda e, in generale, da qualsiasi sopravvenienza passiva relativa all'affitto d'Azienda che tragga origine da atti, fatti o omissioni occorsi prima della Data di Affitto;

(a) ogni eventuale costo, perdita o danno sostenuto o subito dall'Affittuario che non sarebbe stato sostenuto e/o subito se tutte le dichiarazioni e garanzie del Concedente contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, corrette ed esatte;

(b) ogni eventuale azione, causa, procedimento, richiesta accertamento, giudizio, costo e spesa (ivi compresi ragionevoli onorari di avvocati, commercialisti, consulenti in generale) inerente a quanto precede;

il tutto senza alcuna duplicazione di indennizzo.

9.3 Procedura. Ogniqualvolta si verifichi un evento o che emerga una circostanza suscettibile di dare luogo a responsabilità del Concedente a norma del presente Contratto, si applicheranno le seguenti disposizioni:



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- (c) l’Affittuario darà, al più presto, notizia per iscritto di tale evento o circostanza al Concedente, fornendone una descrizione documentata ed indicando l’ammontare richiesto in dipendenza dello stesso;
- (a) il Concedente sarà tenuto a contestare per iscritto (fornendone i motivi) la comunicazione eseguita dall’Affittuario a norma del precedente punto (a) entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, essendo inteso che, in difetto, le domande dell’Affittuario ivi contenute si intenderanno accettate dal Concedente, impregiudicato il diritto dell’Affittuario di richiedere ulteriori indennizzi per passività, insussistenze, minusvalenze o danni emersi o quantificati successivamente e causati dal medesimo evento o circostanza;
- (b) ove la comunicazione di cui al punto (a) sia contestata a norma del punto (b), le Parti negozieranno in buona fede una definizione amichevole della controversia per i 30 giorni immediatamente successivi a tale contestazione decorsi i quali senza raggiungimento di un accordo, la questione potrà essere sottoposta al collegio arbitrale di cui all’articolo 16 in ogni momento successivo da sola o in unione con altre.

Articolo 10 – Ulteriori Previsioni

10.1 Obbligo di collaborazione. La Concedente si impegna ad intervenire presso i pubblici uffici e prestare il proprio consenso ed a porre in essere tutte le attività necessarie a semplice richiesta dell’Affittuaria per consentire le necessarie volturazioni delle autorizzazioni amministrative riguardanti l’Azienda a favore della Affittuaria.

10.2 Consenso alle opere. La Concedente acconsente fin da ora a tutte le opere che l’Affittuaria ritenesse necessarie sui beni affittati per il miglioramento del servizio e l’adeguamento alle norme di legge, impegnandosi fin d’ora a prestare il proprio consenso, ove espressamente previsto e/o necessario, per la presentazione di eventuali richieste alla pubblica amministrazione per la realizzazione delle opere medesime.

10.3 Copertura Assicurativa. L’Affittuaria si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa per incendio e responsabilità civile verso terzi. All’uopo si impegna a stipulare e



mantenere operativa per tutta la durata del presente contratto polizze assicurative con primaria compagnia di assicurazione per adeguati massimali a copertura dei medesimi eventi di rischio.

Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa

11.1 Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’Affittuaria ovvero ammissione ad altre procedure concorsuali.

Articolo 12 – Spese ed oneri fiscali

12.1 Spese e imposte. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere derivante dalle operazioni previste nel presente Contratto sarà sostenuta e pagata come segue:

(a) le spese ed onorari notarili per il presente Contratto, saranno sostenute e versate dall’Affittuaria;

(b) ogni altro eventuale costo, spesa, onere, imposta o tassa verrà corrisposto da ciascuna parte in conformità con le leggi applicabili;

12.2 Regime IVA. Si dà espressamente atto che le prestazioni menzionate in questo Contratto sono soggette al regime IVA.

Articolo 13 – Disposizioni generali

13.1 Modifiche. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

13.2 Divieto di Cessione. Nessuna delle Parti può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

13.3 Comunicazioni e Notifiche. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicata



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via telefax, sempre che, sia indirizzata come segue:

(a) se a Marche Multiservizi S.p.A nella sede legale indicata nell'intestazione del presente contratto;

(b) se a Cam S.p.A. a nella sede legale indicata nell'intestazione del presente contratto.

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che preso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrari.

13.4 Allegati. Gli allegati formano parte integrante di questo Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso. Questo Contratto, in merito al suo oggetto, supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.

13.5 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

13.6 Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

13.7 Richiami. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti od allegati di questo Contratto.

13.8 Legge Regolatrice. Questo Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.



13.9 Interpretazione. Salvo quanto diversamente disposto:

- (c) i termini scritti con iniziali maiuscole nel testo del presente Contratto avranno il significato definito nel testo del presente Contratto;
- (a) i termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa.

13.10 Annunci. Salvo quanto diversamente disposto da ogni applicabile norma imperativa ovvero da provvedimenti assunti da ogni autorità che risulti avere giurisdizione su ciascuna Parte, nessuna delle Parti darà corso ad annunci, pubblicità, diffusione o simili, in merito al compimento o all'esecuzione di quanto previsto da questo Contratto, ad alcuna delle clausole o disposizioni del medesimo ovvero ad alcuna delle operazioni previste dallo stesso, senza il preventivo consenso dell'altra Parte relativamente a forma e contenuto delle predette eventuali comunicazioni. Tale consenso sarà tuttavia presunto qualora non venga sollevata opposizione nel termine di quarantotto (48) ore dal momento in cui la bozza di annuncio, comunicazione o messaggio pubblicitario sia stato comunicato ai sensi della Sezione 9.3 che precede.

Articolo 14 – Controversie

14.1 Arbitrato. Qualsiasi controversia derivante da questo Contratto, o da eventuali patti esecutivi, modificativi o integrativi, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, ma applicheranno il diritto sostanziale italiano. L'arbitrato avrà natura rituale ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e avrà sede in Pesaro.

- (b) La Parte che promuove il procedimento arbitrale dovrà notificare all'altra Parte un atto nel quale dovrà indicare, quanto meno nelle loro linee generali, le domande formanti oggetto dell'arbitrato e dovrà contestualmente e a pena di inefficacia designare il proprio arbitro.



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

- (a) La Parte chiamata in arbitrato dovrà entro trenta (30) giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
- (b) Qualora gli arbitri come sopra nominati non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro entro trenta (30) giorni dalla nomina del secondo arbitro, questi verrà designato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, su istanza della Parte più diligente, previa assegnazione di congruo termine per l'audizione dell'altra. Il Presidente del Tribunale di Pesaro sarà pure adito per provvedere in conformità a questo punto (c) qualora la Parte chiamata in arbitrato non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato. Il lodo sarà non impugnabile, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 829, primo comma, e 831 del codice di procedura civile.

14.2 Foro competente. Fermo restando quanto sopra disposto si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto, ove non assoggettabile ad arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Pesaro.

F.ti

F.ti

Repertorio n.

Raccolta n.

AUTENTICA DI FIRME

In Falconara Marittima,

(AM)

BOZZA

2° punto: In riferimento al presente punto, viene adottata la seguente deliberazione :
Progetto di integrazione societaria con Marche Multiservizi S.p.A.: aggiornamento e convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ed altri provvedimenti- Deliberazione n.7 del 25.06.2010.

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 6 del 31.05.2010, con la quale si approvava il percorso di integrazione con la Marche Multiservizi (MMS) di Pesaro nelle principali e generali operazioni, ivi puntualmente indicate, e che il Presidente ricorda ai presenti;

TENUTO CONTO che, come già anticipato nella suddetta deliberazione n. 6/2010, la normativa in materia di società pubbliche e dei rapporti tra Enti Locali e le loro società partecipate è in continua evoluzione e che, all'epoca, era in itinere l'emanazione di adempimenti sull'argomento;

- che, difatti, è stato emanato il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, con all'interno importanti norme restrittive in materia di rapporti tra Enti Locali e società partecipate, alla luce del quale occorre conseguentemente rivedere il citato percorso di integrazione societaria (fusione per incorporazione), in modo da realizzare una operazione con la MMS pienamente in linea con le vigenti disposizioni di legge nonché rispondente alle già delineate esigenze di sviluppo territoriale, commerciale e di mercato prospettate dal C.A.M., previste dal Protocollo di Intesa del 15.01.2010, sottoscritto, come noto, dallo stesso Comune di Falconara M., C.A.M. S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A;

- che ,comunque, rimangono le restrizioni e limitazioni dettate dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006(c.d. Decreto Bersani) in materia di società;

- che, inoltre, pur rimanendo valide le condizioni ed obiettivi programmatici di integrazione sottesi dal citato Protocollo , prima di attuare l'integrazione fra queste due Società e di addivenire alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Quadro tra le parti, è opportuna una fase condivisa e transitoria di gestione dei servizi e delle attività del C.A.M. direttamente da parte della MMS tramite un contratto di affitto di azienda tra le stesse, a decorrere dal 01.07.2010 e fino al 31.12.2010, in modo che la normativa di settore e di mercato si sia nel frattempo definita e che la stessa MMS, di concerto con il C.A.M. S.p.A. ed il Comune di Falconara M., possa comunque entrare nella gestione e nella conoscenza della realtà operativa della sua futura società incorporata;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi resi nella forme di legge, **il Consiglio di Amministrazione**

DELIBERA

- 1) – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) – Di approvare, per quanto di competenza, l'allegata bozza di preliminare del contratto di affitto di Azienda con la MMS di Pesaro, giuste le motivazioni indicate in premessa, dando mandato al Presidente di siglarla e trasmetterla al Comune di Falconara M., per gli adempimenti di competenza;

- 3) – Di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il Giorno 13.07.2010 con il seguente Ordine del Giorno:

delibera.cda.n..7 del 25.06.2010